



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
18^a Seduta
Mercoledì 19 maggio 2021

Deliberazione n. 125 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).

Presidente: Giovanni Arruzzolo
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 21, assenti 9

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i quattro articoli, che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 19, astenuti 2 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 24 maggio 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 125 del 19 maggio 2021

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE

21 DICEMBRE 2005 N. 17 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA
DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE SULLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 2021.

Reggio Calabria, 24 maggio 2021

IL PRESIDENTE
(Giovanni Arruzzolo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

L'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 (Norme di salvaguardia) disciplina le concessioni c.d. stagionali, ossia quelle che possono essere rilasciate nelle more dell'approvazione del Piano Comunale di Spiaggia. Con legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 (Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17), sono state introdotte modifiche sostanziali alla predetta norma che prevedeva, nel testo anteriore: "Nelle more dell'approvazione del PCS (Piano comunale di spiaggia), in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate: a) concessioni demaniali marittime stagionali [...]".

L'articolo 1 della predetta legge di modifica ha inserito, dopo le parole "possono essere rilasciate", le parole "o comunque rinnovate" e ha sostituito le parole "concessioni demaniali marittime stagionali con le parole "concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale".

Tale disposizione è stata oggetto di censura costituzionale a seguito di ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri depositato in data 28 gennaio 2020; infatti, all'esito del Giudizio di legittimità costituzionale, la Consulta, con sentenza n. 10 pubblicata il 3 febbraio 2021, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge regionale n. 46/2019 per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Secondo il giudizio della Corte Costituzionale, l'articolo 1 della l.r. 46/2019, eliminando il previgente limite annuale del rinnovo, consentiva, nelle more dell'approvazione del piano comunale di spiaggia, oltre al rilascio della concessione, anche il rinnovo pluriennale delle concessioni demaniali esistenti. La norma, pertanto, introduceva una fattispecie di proroga sostanzialmente automatica e per periodi del tutto indeterminati in favore di un unico titolare, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 18, comma 3-bis, della legge regionale n. 17/2005 che - nulla prevedendo riguardo all'ipotesi del mero rinnovo delle concessioni esistenti - subordina i procedimenti di rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime a procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza.

Pertanto, preso atto della pronuncia, che espunge la norma dichiarata incostituzionale dall'ordinamento giuridico, è necessario e urgente colmare il vuoto normativo creatosi, ripristinando l'originaria formulazione della legge regionale.

Dalla presente legge, che introduce norme di natura meramente ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari sul bilancio regionale, come meglio dettagliato nella relazione finanziaria.

La presente legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 abroga la legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2021.



Consiglio regionale della Calabria

L'articolo 2 modifica l'articolo 14 della l.r. 17/2005, sopprimendo, alla fine dell'alea del comma 2, le parole "o comunque rinnovate", e riformulando l'alea della lettera a), al fine di ripristinare l'originaria formulazione.

L'articolo 3 prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.

L'articolo 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La legge regionale non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, atteso che reca disposizioni di carattere ordinamentale che mirano a recepire le censure di incostituzionalità formulate dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2021.

di riepilogo analisi economico finanziaria (Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotta dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1: Oneri finanziari

.	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 ha natura ordinamentale in quanto, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2021, abroga la legge regionale 25 novembre 2019 n. 46.			0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

Art. 2	L'articolo ha natura ordinamentale in quanto provvede al recepimento della pronuncia di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 46/2019 resa con sentenza n. 10/2021 ripristinando l'originaria formulazione del comma 2 dell'art. 14 legge regionale 17/2005			0,00 €
Art. 3	Prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale			0,00 €
Art. 4	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico			0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale non è necessario indicare i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
//	//	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Abrogazione della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46)

1. È abrogata la legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 (Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17).

Art. 2

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "o comunque rinnovate";

b) nell'alea della lettera a), le parole "pluriennali di natura stagionale" sono sostituite dalle seguenti: "marittime stagionali".

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.